

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3260/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3261/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 3262/90 della Commissione, del 5 novembre 1990, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong 5**
- Regolamento (CEE) n. 3263/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 28 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano 20
- * Regolamento (CEE) n. 3264/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3987/89 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo 21**
- Regolamento (CEE) n. 3265/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara 22
- Regolamento (CEE) n. 3266/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 25
- Regolamento (CEE) n. 3267/90 della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 28

Consiglio

90/547/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti** 30

Commissione

90/548/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1990, recante modifica della decisione 85/634/CEE della Commissione che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di quercia originario del Canada o degli Stati Uniti d'America** 34

90/549/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1990, relativa al regolamento (CEE) n. 685/69 e alla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di burro e di crema di latte** 35

90/550/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 1990, che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa** 36

90/551/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 1990, che autorizza il Regno di Spagna ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio** 37

90/552/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 novembre 1990, che determina i limiti del territorio infetto da peste equina** 38

90/553/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 novembre 1990, che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina** 40

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 3156/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda la liberalizzazione di determinati prodotti sottoposti a restrizioni quantitative nazionali (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990)** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3260/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	28,53	142,09 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
0712 90 19	28,53	142,09 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1001 10 10	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 10 90	22,76	195,79 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾
1001 90 91	29,00	165,71
1001 90 99	29,00	165,71
1002 00 00	53,97	161,02 ⁽⁶⁾
1003 00 10	45,30	148,10
1003 00 90	45,30	148,10
1004 00 10	36,94	143,28
1004 00 90	36,94	143,28
1005 10 90	28,53	142,09 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1005 90 00	28,53	142,09 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1007 00 90	45,30	144,99 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,30	60,17
1008 20 00	45,30	129,71 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,30	59,88 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,30	59,88
1101 00 00	53,48	245,67
1102 10 00	89,24	238,84
1103 11 10	48,54	315,97
1103 11 90	57,03	264,59

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3261/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	23,83
1001 90 99	0	0	0	23,83
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	33,37

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	42,42	42,42
1107 10 19	0	0	0	31,69	31,69
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3262/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), a nome dei produttori di nastri in bobine e di audiocassette che rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni dei prodotti suddetti originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong e al pregiudizio sostanziale da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di audiocassette e di nastri per audiocassette in forma di bobine, di cui al codice NC 8523 11 00, originari del Giappone, della Corea e di Hong Kong, e ha iniziato un'inchiesta.
- (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e tutti i produttori comunitari ricorrenti e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (3) Tutti gli esportatori coreani interessati, quasi tutti gli esportatori giapponesi, alcuni esportatori di Hong Kong e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Anche alcuni importatori hanno comunicato osservazioni scritte.

(4) Il Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC) ha presentato osservazioni scritte in merito agli interessi dei consumatori nell'ambito della presente procedura.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

- Agfa-Gevaert AG, Monaco, Repubblica federale di Germania,
- Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Repubblica federale di Germania,
- Suma, Gien, Francia.

I produttori comunitari suddetti sono membri del CEFIC;

b) *Produttori/esportatori giapponesi*

- TDK, Tokio, Giappone,
- Maxell, Tokio, Giappone,
- Fuji Film, Tokio, Giappone,
- Denon Columbia, Tokio, Giappone;

c) *Produttori/esportatori coreani*

- Goldstar Co., Seoul, Corea,
- Saehan Media Co., Seoul, Corea,
- Sunkyong Magnetic Ltd (SKM), Seoul, Corea,
- Sungnam Ltd, Seoul, Corea,
- Nakayama, Seoul, Corea ⁽³⁾;

d) *Produttori/esportatori di Hong Kong*

- Swire Magnetics (HK) Ltd, Hong Kong,
- Yee Keung Industrial Company Ltd, Hong Kong,
- Magnetic Enterprise Ltd, Hong Kong,
- Forward Electronics Ltd, Hong Kong,
- Tomei Magnetics Ltd, Hong Kong;

e) *Importatori nella Comunità*

- Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen, Repubblica federale di Germania,
- TDK Electronics Europe GmbH, Ratingen, Repubblica federale di Germania,
- TDK Recording Media Europe GmbH, Ratingen, Repubblica federale di Germania,

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 11 del 14. 1. 1989, pag. 9.

⁽³⁾ I documenti sono stati controllati presso la sede della TDK a Tokio.

- Maxell GmbH, Ratingen, Repubblica federale di Germania,
- Denon Columbia GmbH, Ratingen, Repubblica federale di Germania,
- Fuji Film Ltd, Londra, Regno Unito,
- TDK UK Ltd, Croydon, Regno Unito,
- Maxell UK Ltd, Londra, Regno Unito,
- Sunkyong Europe Ltd, Londra, Regno Unito,
- Maxell Netherlands BV, Amsterdam, Paesi Bassi,
- Sunkyong Netherlands BV, Amsterdam, Paesi Bassi.

- (6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali particolareggiate dai produttori comunitari rappresentati dal ricorrente, dagli esportatori citati e da alcuni importatori e ha verificato per quanto necessario le informazioni fornite.

Uno dei produttori comunitari rappresentati dal ricorrente ha tuttavia comunicato le informazioni richieste due mesi dopo il termine fissato, adducendo che il ritardo era stato provocato da difficoltà di gestione interne. Tale giustificazione non è stata ritenuta accettabile e non si è comunque tenuto conto delle informazioni, per non ostacolare il corretto svolgimento del procedimento.

Uno dei produttori comunitari rappresentato dal CEFIC è una società consociata di un altro produttore comunitario. Le due società sono state pertanto considerate come un unico produttore comunitario indipendente.

Un esportatore giapponese non ha fornito alcuna informazione in merito al valore normale e ha limitato le proprie osservazioni alle questioni inerenti al pregiudizio. La Commissione ha pertanto elaborato le sue conclusioni in materia di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Una società di Hong Kong (Tomei Magnetics), che all'inizio del periodo dell'inchiesta aveva trasferito tutta la produzione di audiocassette nella Repubblica popolare cinese e aveva chiuso gli impianti di Hong Kong, è stata esclusa dalla procedura.

- (7) A causa del numero elevato di parti interessate e delle numerose proroghe delle scadenze chieste da alcuni esportatori, il periodo necessario per lo svolgimento dell'inchiesta ha superato il termine di dodici mesi.
- (8) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Prodotto in esame

- (9) L'avviso di apertura del presente procedimento antidumping riguarda un unico tipo di prodotti, indicati come nastri audio in bobine o in cassette.

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che i nastri audio in bobine e in cassette sono in realtà due prodotti diversi, a causa delle differenze riscontrate in termini di caratteristiche fisiche e impieghi.

- (10) Le bobine di nastri magnetici hanno un grande diametro e sono utilizzate per la fabbricazione delle cassette. Una parte del nastro, di lunghezza determinata, è caricata in un involuoco di plastica, che, una volta caricato, costituisce un'audiocassetta.

In nastri in bobine sono pertanto prodotti semilavorati, con un valore pari ad un terzo di quello dell'audiocassetta, che rappresenta il prodotto finito. Sul piano qualitativo le bobine contengono le caratteristiche essenziali necessarie per la registrazione del suono e sono normalmente vendute a società che effettuano l'avvolgimento dei nastri oppure il montaggio delle cassette.

- (11) Le audiocassette sono invece prodotti finiti utilizzati generalmente dai consumatori finali in registratori oppure in lettori di cassette per registrare o riprodurre suoni di qualsiasi origine acustica.
- (12) Benché nella denuncia i nastri in bobine o in cassette siano considerati come un unico prodotto ai fini del presente procedimento, dall'inchiesta è emerso che si tratta di prodotti distinti in termini di caratteristiche fisiche, impieghi, canali di distribuzione, percezione dei consumatori e mercati. I due prodotti sono pertanto diversi e il regolamento della Commissione riguarda unicamente i nastri in cassette.
- (13) Esistono diversi modelli di audiocassette, con differenze inerenti alla qualità, alla lunghezza e al rivestimento del nastro e alla forma dell'involucro.

Tutti i tipi di audiocassette presentano tuttavia analogie in termini di caratteristiche fisiche essenziali, applicazioni e impieghi, percezione dei consumatori e canali di distribuzione.

- Le eventuali differenze relative alla qualità, alla lunghezza e al rivestimento del nastro e alla forma dell'involucro sono effettivamente compensate dall'analogia delle caratteristiche e delle funzioni, che rende le audiocassette praticamente intercambiabili dal punto di vista del consumatore.
- (14) Le audiocassette che presentano differenze fisiche rilevanti per dimensioni, parti e impieghi, come le

microcassette, le cassette a nastro continuo per segreterie telefoniche e le cassette per elaboratori elettronici oppure per registratori digitali (DAT), non sono invece prodotti simili a quelli precedentemente descritti e pertanto sono esclusi dal presente procedimento.

Ai fini del presente regolamento si intende pertanto per audiocassette le audiocassette aventi una lunghezza di 100 mm, un'altezza di 64 mm e uno spessore di 12 mm, con una tolleranza di circa 1 mm.

2. Prodotto simile

- (15) Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di audiocassette venduti sul mercato del Giappone, della Corea e di Hong Kong, nonostante alcune differenze secondarie inerenti alla lunghezza e al rivestimento del nastro, alla forma e alla qualità, presentano numerose analogie. La stessa osservazione vale anche per i modelli esportati dai paesi suddetti nella Comunità, che pertanto possono essere considerati prodotti simili.

Analogamente, escluse alcune eventuali differenze secondarie, le audiocassette esportate dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong nella Comunità sono simili alle audiocassette prodotte nella Comunità.

3. Industria comunitaria

- (16) La Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta i produttori del prodotto simile nella Comunità potevano essere ripartiti in tre categorie:

- società di assemblaggio che sono in gran parte consociate degli esportatori giapponesi e che pertanto devono essere escluse dalla definizione di industria comunitaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in quanto sono collegate agli esportatori soggetti alla presente procedura;
- società di assemblaggio indipendenti;
- produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia.

Dalla definizione di industria comunitaria sono state escluse le società di assemblaggio consociate degli esportatori. I ricorrenti, che hanno prodotto oltre l'80 % della restante produzione comunitaria del prodotto simile, rappresentano quindi la maggior parte della produzione comunitaria complessiva.

C. VALORE NORMALE

1. Valore normale basato sui prezzi nel paese esportatore

a) Considerazioni generali

- (17) In linea di massima quasi tutti i modelli degli esportatori sono stati venduti in quantitativi suffi-

cienti e a prezzi che permettevano il ricupero di tutti i costi adeguatamente ripartiti nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. Il valore normale è stato pertanto determinato a titolo provvisorio in base alla media ponderata dei prezzi di tali modelli vigenti sul mercato interno. Dai prezzi sono stati dedotti tutti gli sconti e le riduzioni direttamente collegati alle vendite di audiocassette.

Quando il volume di tali vendite era inferiore al margine minimo utilizzato dalla Commissione in casi precedenti, pari al 5 % del volume delle esportazioni degli stessi modelli nella Comunità, la Commissione ha ritenuto che tali vendite non fossero sufficientemente rappresentative e ha determinato il valore normale in base al valore costruito.

b) Sconti e abbuoni

- (18) Numerosi esportatori giapponesi e coreani hanno affermato che dal valore normale determinato dovevano essere dedotti gli sconti e gli abbuoni accordati ai clienti sul mercato interno.

- (19) Le domande relative alla deduzione degli sconti e degli abbuoni dalla media ponderata dei prezzi interni non sono state tuttavia accolte quando non sono stati forniti elementi di prova sufficienti per dimostrare che tali sconti erano effettivamente collegati alle vendite in esame.

- (20) Un esportatore giapponese ha chiesto che il valore di diversi prodotti gratuiti (quali schede e fotografie) che sono inseriti nell'involucro delle audiocassette vendute sul mercato interno per incentivare le vendite fosse considerato come una riduzione e quindi dedotto dal prezzo del prodotto in questione sul mercato interno. La domanda non è stata accolta poiché il costo di tali prodotti, date le loro caratteristiche specifiche, rientrava nelle spese promozionali per le quali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, non si effettuano deduzioni.

- (21) È stato inoltre effettuato un adeguamento per quanto riguarda l'importo complessivo degli sconti dedotto dal prezzo applicato sul mercato interno da un esportatore coreano. Lo sconto era stato infatti calcolato in base al giro d'affari complessivo dell'esportatore ed è quindi stato ridotto proporzionalmente alle sole vendite di audiocassette.

c) Modelli riuniti in serie

- (22) Un esportatore giapponese ha riunito le vendite di modelli simili venduti sul mercato interno e ha comunicato una media ponderata dei prezzi di vendita che non corrispondeva esattamente ai prezzi dei singoli modelli in questione. La stessa procedura è stata applicata ai dati chiesti in materia di margini di profitto, costi di produzione e confronto tra i modelli.

L'esportatore ha successivamente comunicato alla Commissione che la classificazione dei modelli per serie e la corrispondente media ponderata dei prezzi non fornivano dati sufficientemente precisi per calcolare il valore normale sul mercato interno e, dopo la verifica effettuata dai servizi della Commissione, ha presentato un documento contenente i singoli costi di produzione di alcuni dei modelli venduti sul mercato interno.

Poiché dal rendiconto dei singoli costi di produzione emergono alcune divergenze rispetto ai costi di produzione registrati per serie di prodotti e controllati dalla Commissione e poiché il rendiconto si riferisce a modelli venduti in quantitativi non rilevanti e talvolta in perdita, ai fini delle conclusioni provvisorie la Commissione ha deciso di non tener conto di tali informazioni.

Il valore normale è stato pertanto calcolato in base alla media ponderata dei prezzi dei modelli classificati per serie che sono stati venduti in quantitativi sufficienti sul mercato interno.

2. Valore basato sul valore costruito

a) Considerazioni generali

- (23) Quando sul mercato interno non sono state effettuate vendite di modelli di audiocassette direttamente comparabili a quelli venduti all'esportazione nella Comunità, quando tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti oppure quando erano effettuate in quantitativi rilevanti nel periodo dell'inchiesta a prezzi che non permettevano il ricupero, nel corso di normali operazioni commerciali e nel periodo dell'inchiesta, di tutti i costi ragionevolmente ripartiti, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito dei singoli modelli in esame.

Il valore costruito è stato determinato in base ai costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine per i materiali e la produzione dei modelli venduti, ai quali è stato aggiunto un importo adeguato per tener conto delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di profitto, calcolati in funzione dei conti verificati dell'esportatore, debitamente ripartiti in base al fatturato del modello in questione.

b) Subappalti

- (24) Due esportatori coreani hanno svolto unicamente la funzione di subappaltatori di società giapponesi per la produzione e l'esportazione di audiocassette nella Comunità e non hanno venduto il prodotto simile sul mercato interno coreano. Il valore normale è stato in tal caso costruito aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti in Corea per i mate-

riali e la produzione, la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto ricavato dalle vendite di audiocassette effettuate sul mercato interno da tutti gli altri produttori ed esportatori coreani.

- (25) Quando dall'inchiesta è emerso che i costi di produzione o le spese generali che avrebbero dovuto essere sostenuti dal subappaltatore coreano per la produzione delle audiocassette sono stati effettivamente sostenuti dalle società giapponesi, tali costi sono stati aggiunti a quelli sostenuti in Corea.

c) Spese generali, amministrative e di vendita

- (26) Gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita sono stati calcolati in funzione delle spese sostenute dal produttore per le vendite di modelli comparabili sul mercato interno, quando la Commissione ha potuto accertare che tali spese corrispondevano effettivamente a quelle sostenute per i modelli venduti sul mercato interno.

In tutti gli altri casi tali spese sono state calcolate in funzione delle spese sostenute da altri produttori per le vendite redditizie del prodotto simile sui rispettivi mercati in Giappone, in Corea e a Hong Kong.

- (27) Un esportatore giapponese ha chiesto di dedurre dai costi di produzione delle audiocassette le entrate realizzate da un settore separato della società responsabile unicamente degli investimenti finanziari. La Commissione non ha tuttavia effettuato tale deduzione per tener debitamente conto dei costi degli investimenti nel settore della produzione di audiocassette. Le entrate finanziarie non avevano effettivamente alcun rapporto con la produzione di audiocassette.
- (28) I costi e in particolare le spese generali, amministrative e di vendita sono stati normalmente ripartiti, secondo i casi, proporzionalmente al fatturato di ciascun modello in esame. Quando la ripartizione dei costi non è stata effettuata in base al fatturato, l'importo da ripartire è stato calcolato in conformità delle procedure contabili del produttore, a condizione che la Commissione avesse accertato che tale metodo era equo per i costi in questione.
- (29) Dall'inchiesta relativa ad un esportatore giapponese è emerso che il fatturato comunicato per alcuni dei modelli in esame non costituiva una base attendibile per la ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita, in quanto comprendeva anche le vendite di altri tipi di audiocassette. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno ripartire tali spese esprimendo l'importo complessivo delle spese generali, amministrative e di vendita

della produzione di audiocassette in percentuale di tutti i costi di fabbricazione di tale settore. Tale percentuale è stata quindi applicata al costo di fabbricazione e alle spese generali per determinare il costo di produzione dei modelli in questione.

d) *Profitto*

- (30) Il profitto è stato calcolato in funzione dei profitti realizzati da ciascun produttore interessato sulle vendite di modelli comparabili sul mercato interno, dopo che la Commissione aveva accertato che tali profitti corrispondevano a quelli effettivamente realizzati sulle vendite suddette. Quando le vendite redditizie di determinati modelli erano insufficienti, il profitto da inserire nel calcolo del valore costruito è stato determinato in base alla media ponderata dei profitti realizzati dagli altri esportatori sulle vendite redditizie effettuate sul mercato interno, rispettivamente in Giappone, in Corea e a Hong Kong.

D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

1. Considerazioni generali

- (31) Per ogni esportatore la Commissione ha verificato almeno il 70 % di tutte le transazioni effettuate nel periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è stata considerata sufficientemente rappresentativa di tutte le transazioni degli esportatori in tale periodo.
- (32) Quando i produttori del Giappone, della Corea e di Hong Kong hanno effettuato esportazioni dirette a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto.
- (33) In altri casi, le esportazioni sono state effettuate a società consociate che hanno importato il prodotto nella Comunità. Dato il rapporto esistente tra esportatore e importatore, è stato ritenuto opportuno costruire i prezzi all'esportazione in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto al primo acquirente indipendente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dal prezzo applicato all'acquirente indipendente sono stati dedotti sconti e riduzioni. Sono stati inoltre effettuati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita che sono normalmente a carico dell'importatore, compreso un adeguato margine per le spese generali e il profitto.

2. Tasso di cambio

- (34) Tutte le transazioni all'esportazione effettuate dalle società coreane sono state espresse in moneta

coreana in seguito alla conversione del valore in dollari delle rispettive fatture. Gli esportatori coreani hanno affermato che la Commissione dovrebbe impiegare un tasso di cambio basato su una media annua per calcolare i prezzi all'esportazione. In considerazione tuttavia delle rilevanti fluttuazioni registrate dalla moneta coreana nel periodo di riferimento, la Commissione ha ritenuto necessario calcolare i prezzi all'esportazione in base alla media mensile del tasso di cambio attribuito agli esportatori e da essi accettato.

3. Spese generali, amministrative e di vendita

- (35) Quando era necessario costruire i prezzi all'esportazione e pertanto tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, questi ultimi sono stati ripartiti in base al fatturato.
- (36) A tal fine sono stati utilizzati i costi e i fatturati relativi all'ultimo esercizio finanziario dell'importatore collegato, in base ai documenti contabili sottoposti a revisione. Quando le spese generali, amministrative e di vendita non sono state ripartite in base al fatturato, l'importo da ripartire è stato calcolato in base ai dati contabili disponibili relativi ai costi direttamente collegati alle vendite in questione.
- (37) Un importatore, collegato a un importatore giapponese, ha chiesto di tener conto di spese generali e amministrative ripartite in base al fatturato comprendente le funzioni di ufficio finanziario per le altre consociate del gruppo. La Commissione ha ritenuto che tale domanda non corrispondesse ai costi normalmente sostenuti dall'importatore per il prodotto in questione e non ha tenuto conto delle spese inerenti alle transazioni finanziarie.
- (38) La Commissione ha inoltre adeguato il prezzo all'esportazione relativo a numerosi importatori per tener conto delle spese di pubblicità corrispondenti alle vendite effettuate nella Comunità, che tuttavia erano state pagate o rimborsate dagli esportatori giapponesi o coreani ai quali gli importatori erano collegati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

4. Profitto

- (39) Per calcolare il prezzo all'esportazione costruito al prezzo netto franco frontiera comunitaria sono stati effettuati adeguamenti per tener conto dei dazi all'importazione nella Comunità e di un profitto del 5 % sul fatturato. Il margine di profitto del 5 % è stato determinato in base ai dati comunicati dagli importatori indipendenti di audiocassette, dai quali risultava che nel periodo dell'inchiesta il margine medio di redditività delle vendite relativo agli operatori indipendenti in tale settore poteva essere ragionevolmente stimato al 5 %.

Ai fini della procedura provvisoria tale percentuale è stata pertanto applicata a tutte le vendite degli importatori collegati ai primi acquirenti indipendenti nella Comunità.

E. CONFRONTO

1. Aspetti generali

- (40) Per effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e in conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che possono incidere sulla comparabilità dei prezzi e in particolare delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche e alle spese di vendita, quando le parti hanno potuto dimostrare che tali differenze erano direttamente collegate alle vendite in esame. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

2. Differenze inerenti alle caratteristiche fisiche delle merci

- (41) Il valore normale è stato adeguato per tener conto degli effetti che le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche possono avere sul valore di mercato del prodotto nel paese d'origine o d'esportazione.

A tal fine le differenze tra i valori di mercato sono state determinate in base alle differenze significative in termini di costi pieni, comprendenti la quota di spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto normalmente inseriti nei prezzi interni dei modelli presi in considerazione per il confronto.

3. Differenze inerenti alle spese di vendita

- (42) Riguardo alle differenze inerenti alle spese di vendita, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati ridotti per tener conto delle differenze relative a condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni del personale di vendita, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori, quando è stato dimostrato che tali costi erano direttamente collegati alle spese in esame.

a) *Retribuzioni del personale di vendita*

- (43) Numerosi esportatori giapponesi e coreani hanno chiesto di tener conto delle spese relative al personale di vendita, unitamente a quelle corrispondenti ad altri dipendenti che svolgevano in parte o integralmente mansioni amministrative. L'importo dell'adeguamento è stato pertanto stimato in ciascun caso in base ai dati disponibili ed applicato unicamente alle retribuzioni del personale occupato esclusivamente in attività di vendita diretta. In tale

contesto non sono state dedotte le spese del personale di vendita inerenti all'uso di autoveicoli oppure alle conversazioni telefoniche, in quanto tali spese non rientrano nelle retribuzioni, bensì nelle spese generali degli esportatori.

b) *Vendite all'esportazione di grandi quantitativi*

- (44) Riguardo al margine di profitto da aggiungere al costo di produzione, un esportatore coreano ha affermato che le vendite di audiocassette esportate dalla Corea nella Comunità sono effettuate in base a contratti OEM (Original Equipment Manufacture) e che pertanto la Commissione avrebbe dovuto applicare un margine di profitto ridotto per tener conto di tale situazione specifica. La domanda si basava sul fatto che tali vendite all'esportazione erano effettuate ad un cliente comunitario che aveva esigenze ben determinate in materia di colore, design, materiali, etichette e imballaggio. Tali vendite inoltre riguardavano grandi quantitativi ed essendo essenzialmente effettuate franco fabbrica con la marca del cliente non implicavano spese di pubblicità o di distribuzione.

- (45) In casi precedenti, per determinare il valore normale costruito, la Commissione ha generalmente applicato un margine di profitto ridotto, quando le vendite all'esportazione nella Comunità erano effettuate in base a contratti OEM.

Tali transazioni erano di norma destinate a integrare oppure a sostituire l'attività di fabbricazione dei produttori di materiale originale, in quanto i prodotti in questione erano venduti a prezzi inferiori al loro costo di produzione nella Comunità. I prodotti importati sono quindi stati rivenduti nella Comunità con la marca affermata della società OEM, che ha assunto l'intera responsabilità del produttore in materia di garanzie, servizi di assistenza, manutenzione, fornitura di pezzi di ricambio e riparazioni. Era quindi possibile identificare chiaramente i prodotti venduti dalle società OEM rispetto a tutti gli altri prodotti dello stesso tipo.

- (46) Per quanto riguarda gli importatori di audiocassette in esame, non sono stati forniti elementi di prova sufficienti per dimostrare che detti importatori acquistavano audiocassette fabbricate esclusivamente per loro e che svolgevano, parzialmente o integralmente, le attività di vendita assumendo le responsabilità di un esportatore nella Comunità.

- (47) La Commissione ritiene pertanto che tali vendite all'esportazione dalla Corea nella Comunità non siano effettuate su base OEM e che non si debba quindi tener conto di eventuali differenze in termini di costi o di profitti.

c) *Vendite all'esportazione effettuate a distributori esclusivi*

- (48) Un esportatore giapponese ha chiesto un adeguamento per tener conto di presunte differenze in termini di stadio commerciale, in quanto una parte delle vendite nella Comunità sarebbe stata effettuata a distributori esclusivi che acquistavano grandi quantitativi a prezzi inferiori alla media, mentre le vendite sul mercato interno erano effettuate direttamente ai rivenditori.

La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che era infondata. Gli elementi di prova comunicati erano infatti insufficienti per identificare con precisione lo stadio commerciale all'esportazione o sul mercato interno. L'esportatore interessato non ha potuto dimostrare l'esistenza di una netta distinzione tra i quantitativi venduti, né di una differenza evidente nella politica dei prezzi, né di alcun coerente listino prezzi che riflettessero le funzioni specifiche dei distributori rispetto ad altri clienti indipendenti. Non è stato pertanto dimostrato che i prezzi all'esportazione e quelli vigenti sul mercato interno corrispondessero a due diversi livelli dell'attività commerciale e che la presunta differenza incidesse sulla comparabilità dei prezzi.

F. MARGINI DI DUMPING

- (49) Poiché i prezzi all'esportazione variavano sensibilmente, i valori normali relativi ai modelli degli esportatori venduti sul mercato interno sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione di modelli comparabili, prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni nella Comunità di audiocassette originarie del Giappone, della Corea e di Hong Kong per quanto riguarda quasi tutti gli esportatori sottoposti all'inchiesta. Il margine di dumping è pari all'importo del quale il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping varia secondo l'esportatore, con la seguente media ponderata:

esportatori giapponesi

— Maxell :	80,20 %,
— Fuji :	64,20 %,
— TDK :	48,20 %,
— Denon Columbia :	44,50 % ;

esportatori coreani

— Goldstar :	19,40 %,
— Sunkyong Magnetic :	3,10 % ;

esportatori di Hong Kong

— Yee Keung :	2,40 %,
— Magnetic Enterprise :	0,50 %,
— Forward Electronics :	0,43 %.

- (50) Per i produttori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che i risultati dell'inchiesta costituissero la base più adeguata per la determinazione del margine di dumping e, poiché si sarebbe offerta l'opportunità di eludere il dazio se a tali produttori fosse stato applicato un margine di dumping inferiore ai margini massimi dell'80,2 % per il Giappone e del 19,5 % per la Corea, ha considerato opportuno applicare al gruppo di produttori in questione i margini massimi accertati.

Per quanto riguarda gli esportatori di Hong Kong, occorre rilevare che la maggior parte delle esportazioni di audiocassette da Hong Kong nella Comunità non è stata effettuata dagli esportatori che hanno collaborato con la Commissione nel corso dell'inchiesta.

Data la gravità della mancata collaborazione, si poteva prendere in considerazione l'ipotesi di elaborare le conclusioni in materia di dumping nei confronti di tali esportatori in base all'importo del quale il valore normale medio di Hong Kong supera il prezzo all'esportazione medio registrato nelle statistiche Eurostat della Comunità per il 1988, oppure in base alle informazioni contenute nella denuncia. Tuttavia, dato il volume relativamente limitato delle esportazioni di audiocassette da Hong Kong nella Comunità, come risulta dalle statistiche ufficiali per il 1988 che, tra l'altro, classificano le audiocassette insieme con altri prodotti magnetici, è stato ritenuto opportuno attribuire a tale categoria di esportatori il margine massimo accertato per i prodotti esportati da Hong Kong, pari al 2,4 %.

- (51) Un produttore giapponese, la società Sony, non ha compilato la parte del questionario della Commissione relativa al dumping e ha risposto unicamente alle domande relative al pregiudizio. È stato considerato che, in tali circostanze, si offrirebbe l'opportunità di eludere il dazio e si premierebbe la mancata collaborazione se a tale produttore fosse attribuito un margine di dumping inferiore al margine massimo determinato nei confronti dei produttori giapponesi che hanno collaborato nel corso dell'inchiesta. Per tali motivi e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato considerato opportuno applicare a tale società il margine di dumping massimo.
- (52) Non sono state accertate pratiche di dumping nei confronti delle società Saehan Media, Sungnam, Nakayama, Tomei Magnetics e Swire.
- (53) In considerazione del fatto che le società Magnetic Enterprise e Forward Electronics hanno esportato

quantitativi limitati di audiocassette, è stato deciso di considerare i margini di dumping corrispondenti come minimi e tali da non giustificare l'adozione di misure di difesa.

G. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

- (54) La Commissione ha ritenuto che gli effetti delle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong dovessero essere esaminati cumulativamente. I prodotti esportati da ciascuno dei paesi suddetti erano del tutto simili e intercambiabili e sono stati commercializzati nella Comunità in periodi di tempo comparabili. Tali prodotti erano inoltre in concorrenza tra di loro e con le audiocassette prodotte nella Comunità. Tali esportazioni hanno quindi avuto conseguenze analoghe e simultanee sull'industria comunitaria, che devono essere valutate congiuntamente.

Occorre inoltre rilevare che la quota di mercato degli esportatori di Hong Kong che hanno collaborato nel corso della procedura è limitata, ma non trascurabile.

2. Andamento del consumo nella Comunità

- (55) Tra il 1985 e il 1988 il mercato della Comunità ha avuto un'espansione costante, passando da 339 milioni di unità a 439 milioni di unità, con un incremento del 29 %. Benché le audiocassette siano un prodotto relativamente maturo, il mercato non ha ancora raggiunto il punto di saturazione e si prevede un ulteriore aumento del consumo. I mercati del Regno Unito, della Repubblica federale di Germania e della Francia rappresentano rispettivamente il 31 %, il 29 % e il 15 % del mercato complessivo della Comunità. I tre paesi considerati complessivamente rappresentano il 75 % del consumo globale della Comunità.

3. Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong

a) Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping dal Giappone

- (56) Il volume delle audiocassette vendute dalle società giapponesi nella Comunità era di 233 milioni di unità nel 1985, 216 milioni di unità nel 1986 e 276 milioni di unità nel 1987. Nel periodo dell'inchiesta (1988), il volume di tali vendite ha raggiunto 296 milioni di unità.
- (57) Il volume delle audiocassette importate dal Giappone, pari a 142 milioni di unità nel 1985, era di 113 milioni di unità nel 1986 e di 116 milioni di unità nel 1987. Per il periodo dell'inchiesta (1988), il volume delle importazioni in dumping era di 154

milioni di unità, con un incremento dell'8 % rispetto al 1985.

- (58) Nel 1985 gli esportatori giapponesi avevano già ottenuto una quota di mercato del 69 % nella Comunità. Tra il 1985 e il 1987 le esportazioni giapponesi hanno seguito l'incremento globale del consumo e hanno mantenuto la loro posizione, già ragguardevole, raggiungendo una quota di mercato del 68 % nel 1988. Tra il 1985 e il 1988 la quota di mercato delle importazioni in dumping di audiocassette originarie del Giappone è scesa dal 42 % al 35 %. Occorre tuttavia rilevare che in tale periodo gli esportatori giapponesi hanno accelerato la diversificazione delle loro fonti di approvvigionamento del mercato comunitario. Nel 1985 le audiocassette vendute nella Comunità erano fabbricate per il 61 % in Giappone, per il 22 % in Corea e per il 17 % nella Comunità europea. Nel 1988 soltanto il 51 % delle audiocassette era fabbricato in Giappone, mentre il 17 % proveniva dalla Corea, il 27 % dalla Comunità e il 5 % da altri paesi. Tale tendenza è dovuta al fatto che le società giapponesi hanno iniziato a costruire impianti di produzione o di assemblaggio nella Comunità, invece di esportare direttamente.

b) Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping dalla Corea

- (59) Il volume delle audiocassette importate dalla Corea era di 7 milioni di unità nel 1985, 19 milioni di unità nel 1986 e 25 milioni di unità nel 1987. Nel periodo dell'inchiesta il volume di tali importazioni era di 51 milioni di unità, con un incremento del 628,5 % rispetto al 1985.
- (60) Nel 1985, quando ha iniziato ad esportare su vasta scala nella Comunità, il produttore coreano ha ottenuto una quota di mercato comunitario del 2 %. Nel 1986 tale quota era passata al 6 % e nel 1988 rappresentava il 12 % del mercato comunitario complessivo.

- (61) Benché la quota di mercato delle esportazioni coreane sia rimasta inferiore ai livelli estremamente elevati raggiunti dai prodotti giapponesi, occorre tener conto del fatto che le importazioni coreane aumentano a un ritmo molto rapido. Una parte rilevante di tali esportazioni è inoltre costituita da audiocassette fabbricate per conto degli esportatori giapponesi e quindi rivendute nella Comunità con una marca giapponese.

c) Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping da Hong Kong

- (62) Il volume delle audiocassette importate da Hong Kong era di 4,9 milioni di unità nel 1985, 4,5 milioni di unità nel 1986, 5,5 milioni di unità nel 1987 e di 7 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta.

(63) La quota di mercato di tutti gli esportatori di Hong Kong è rimasta praticamente invariata tra il 1985 e il 1988, passando dall'1,5 % all'1,6 %.

d) *Volume e quota di mercato delle importazioni in dumping dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong*

(64) Tra il 1985 e il 1988 il volume di tutte le importazioni in dumping dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong è aumentato da 154 milioni di unità a 212 milioni di unità, con un incremento del 38 %.

(65) La quota di mercato di tutti gli esportatori nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping sui prodotti in questione, pari al 72 % nel 1985, è aumentata all'81 % nel 1988. Nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dai paesi nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping è passata dal 45 % al 48 %.

4. **Prezzo delle importazioni oggetto di dumping**

(66) La Commissione ha esaminato la sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori del Giappone, della Corea e di Hong Kong durante il periodo dell'inchiesta. A tal fine sono state prese in considerazione le vendite degli esportatori nei tre principali mercati comunitari, Regno Unito, Repubblica federale di Germania e Francia, dove è stato venduto il 75 % delle cassette esportate da tali paesi nella Comunità.

La Commissione ha effettuato una prima selezione dei modelli rappresentativi delle diverse categorie e audiocassette commercializzate dai produttori comunitari e ha quindi selezionato i modelli rappresentativi esportati dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong che rientravano nelle categorie direttamente comparabili ai modelli dei produttori comunitari.

Date tuttavia le caratteristiche specifiche del mercato, ai fini del confronto sono stati presi in considerazione soltanto alcuni modelli della gamma dei prodotti degli esportatori.

La selezione è stata effettuata in base a un elenco fornito dall'industria comunitaria e dagli esportatori per accertare che i modelli selezionati dell'esportatore avessero almeno le stesse caratteristiche dei modelli dell'industria comunitaria con i quali erano confrontati. I modelli dell'industria comunitaria erano quelli più venduti nella Comunità.

I modelli selezionati sono stati confrontati in base alle vendite al primo acquirente indipendente in ciascuno dei diversi canali di vendita accertati

(distributore esclusivo, grossista, rivenditore). Il prezzo di vendita medio dei singoli modelli esportati dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong è stato confrontato in ciascuno degli Stati membri interessati con le cifre corrispondenti relative ai modelli comparabili dell'industria comunitaria. Sono stati apportati adeguamenti per tener conto delle differenze relative alle spese e ai margini di profitto quando i confronti non sono stati effettuati all'interno dello stesso canale di vendita. Non sono stati chiesti adeguamenti per tener conto di differenze qualitative, in quanto i modelli selezionati erano direttamente e interamente comparabili. A causa delle disparità geografiche il confronto è stato limitato, se necessario, ad alcuni Stati membri e a un numero limitato di modelli.

(67) I risultati di tale confronto variano sensibilmente secondo gli esportatori:

— è stata accertata una rilevante sottoquotazione dei prezzi nei confronti di tutti gli esportatori della Corea e di Hong Kong i cui modelli sono stati sottoposti all'inchiesta. I risultati relativi ai due esportatori coreani riguardavano percentuali comprese tra il 44 % e il 53 %. La sottoquotazione media accertata nei confronti dell'esportatore di Hong Kong era del 68 %;

— è stato accertato che la media ponderata della sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori giapponesi sul mercato comunitario era del 6 %. Tale percentuale rifletteva le diverse condizioni di mercato nei singoli paesi. Sui mercati del Regno Unito e della Francia (che rappresentano la metà del mercato comunitario), dove l'industria comunitaria ha già una quota di mercato limitata, la sottoquotazione dei prezzi accertata era insignificante. Sul mercato tedesco, invece, dove l'industria comunitaria aveva mantenuto una quota di mercato più consistente, la sottoquotazione dei prezzi media era dell'11 %.

5. **Altri fattori economici pertinenti**

a) *Capacità, tasso di utilizzazione degli impianti, produzione e scorte*

(68) Tra il 1985 e il 1988 l'effettiva capacità di produzione dell'industria comunitaria nella Comunità è passata da 110 milioni di unità a 154 milioni di unità. In tale periodo, tuttavia, le società comunitarie che avevano rifornito il mercato comunitario con prodotti fabbricati dalle loro consociate nei paesi terzi hanno costantemente ridotto tale volume di produzione e nel periodo dell'inchiesta hanno cessato ogni attività di questo tipo. Il relativo incremento della capacità di produzione nella Comunità è quindi dovuto a tali circostanze.

(69) Benché l'industria comunitaria avesse cessato di rifornire i mercati comunitari con i prodotti fabbricati in paesi terzi, il tasso di utilizzazione degli impianti, pari al 100 % nel 1985, è sceso al 96 % nel 1986, al 90 % nel 1987 ed era soltanto del 77 % nel 1988. In tale periodo il volume delle scorte dell'industria comunitaria è rimasto praticamente invariato (20 milioni di unità nel 1985 e 19 milioni di unità nel 1988), ad un livello corrispondente ad oltre il 20 % del volume delle vendite di audiocassette.

b) *Volumi e quote di mercato dell'industria comunitaria*

(70) Tra il 1985 e il 1988 il numero di audiocassette prodotto dall'industria comunitaria è lievemente aumentato, passando da 116 milioni di unità a 119 milioni di unità, mentre i quantitativi venduti dall'industria comunitaria sono diminuiti dell'8,5 %, da 94 milioni di unità a 86 milioni di unità.

Tale andamento contrasta nettamente con l'incremento del consumo totale della Comunità (+ 29 %).

(71) In base ai quantitativi venduti, è stato accertato che la quota di mercato, pari al 27 % nel 1985, è costantemente diminuita, scendendo al 23 % nel 1987 e al 19 % nel 1988.

c) *Andamento dei prezzi*

(72) È stata effettuata un'analisi accurata della determinazione dei prezzi nella Comunità in funzione dei prezzi di vendita dei prodotti venduti dall'industria comunitaria e dagli esportatori interessati. È stato accertato che tra il 1985 e il 1988 i prezzi di tutti i modelli di audiocassette sono diminuiti del 12 % in media ponderata.

d) *Redditività*

(73) La Commissione ha accertato che dal 1985 in poi le vendite dell'industria comunitaria non erano remunerative. Nel periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha ottenuto risultati lievemente positivi, con un indice di redditività globale dell'1,89 %. Tale modesto risultato è stato ottenuto soltanto perché, in seguito alla costante contrazione delle vendite, l'industria comunitaria ha tentato di ridurre i costi e ha concentrato le vendite su una gamma di prodotti che rimangono abbastanza remunerativi. La redditività delle vendite nel periodo dell'inchiesta non riflette pertanto alcun miglioramento sul piano dei profitti, bensì la costante flessione delle vendite non remunerative di audiocassette.

e) *Occupazione e investimenti*

(74) Tra il 1985 e il 1988 sono stati perduti 680 posti di lavoro nell'industria comunitaria. Rispetto al perso-

nale occupato in tale periodo nell'industria comunitaria, il calo dell'occupazione corrispondeva al 23 %.

(75) Nel periodo 1985 - 1988 l'industria comunitaria ha ridotto del 20 % i suoi investimenti nella produzione di audiocassette.

6. Conclusione

(76) Per determinare se l'industria comunitaria avesse subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha tenuto conto di diversi elementi:

— le importazioni di audiocassette dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong sono aumentate più rapidamente del tasso di consumo globale, passando da 154 milioni di unità nel 1985 a 212 milioni di unità nel 1988, con un incremento del 38 %;

— la quota di mercato degli esportatori nei confronti dei quali sono state accertate pratiche di dumping è aumentata del 10 %, mentre la quota di mercato di tutte le importazioni in dumping è aumentata del 3 %;

— nel periodo 1985 - 1988 i prezzi di vendita dei produttori ricorrenti nella Comunità sono sensibilmente diminuiti;

— tra il 1985 e il 1988 i produttori comunitari non hanno potuto aumentare in modo significativo la loro produzione e le loro vendite sono diminuite dell'8,5 %, nonostante l'incremento del 30 % del consumo complessivo;

— tra il 1985 e il 1988 la redditività delle vendite dell'industria comunitaria ha avuto una tendenza costantemente negativa, mentre nel 1988 la situazione è migliorata a causa del ritiro dei modelli in perdita;

— tra il 1985 e il 1988 le misure di razionalizzazione hanno provocato un calo dell'occupazione nella Comunità pari al 23 % della forza lavoro addetta alla produzione di audiocassette.

(77) In considerazione della perdita di quota di mercato, dell'erosione dei prezzi, della mancanza di redditività e del calo dell'occupazione, la Commissione ha concluso, ai fini delle risultanze provvisorie, che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Aspetti generali

(78) Per determinare se l'industria comunitaria avesse subito un pregiudizio notevole a causa delle conseguenze delle importazioni in dumping, è opportuno prendere in considerazione in primo luogo la situazione generale del mercato delle audiocassette nella Comunità.

A questo proposito è stato accertato che nella fascia più bassa del mercato numerosi produttori a basso prezzo della Corea e di Hong Kong si fanno concorrenza principalmente in termini di prezzi, con prodotti di tecnologia standard che non presentano differenze significative per caratteristiche e qualità. L'inizio e la rapida espansione delle esportazioni nella Comunità da Hong Kong e dalla Corea, che tra il 1985 e il 1988 hanno conquistato quasi il 14 % del mercato comunitario, ha avuto conseguenze estremamente negative sui volumi e sui prezzi di vendita e sulle quote di mercato dell'industria comunitaria.

D'altra parte, l'industria comunitaria ha dovuto affrontare la concorrenza sempre più intensa dei produttori giapponesi nella fascia più alta del mercato. La concorrenza in tale settore riguardava in misura maggiore elementi non legati al prezzo, quali la marca, il marketing, le caratteristiche e gli aspetti estetici dei prodotti. Nel periodo dell'inchiesta (1988) gli esportatori giapponesi dominavano la fascia più alta del mercato, in cui qualsiasi variazione dell'equilibrio tra gli elementi relativi al prezzo, alla marca, alle caratteristiche e al marketing mix di un determinato modello può alterare sensibilmente la sua capacità concorrenziale rispetto ad un altro modello direttamente competitivo. In tale settore i prezzi sono infatti soltanto un elemento della concorrenza, che si basa principalmente sul riconoscimento del consumatore, ottenuto attraverso la promozione e il marketing.

2. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

(79) Per determinare se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse stato provocato dalle conseguenze delle pratiche di dumping di cui ai punti 41 e 42, la Commissione ha accertato che l'incremento delle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong coincideva con una rilevante perdita della quota di mercato e con un calo della redditività dell'industria comunitaria. Nello stesso periodo sono state accertate sottoquotazioni dei prezzi e i prezzi delle audiocassette prodotte nella Comunità sono diminuiti oppure sono rimasti eccessivamente bassi.

a) Conseguenze del volume delle importazioni oggetto di dumping

(80) Tra il 1985 e il 1988 la quota di mercato comunitario degli esportatori nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping è aumentata dal 72 % all'81 %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita dal 27 % al 19 %. Tale situazione è dovuta al fatto che l'industria comunitaria è stata sottoposta alla duplice pressione delle esportazioni giapponesi, che hanno assunto una posizione di predominio sul

mercato, e delle esportazioni a basso prezzo dalla Corea e da Hong Kong, in rapida espansione.

(81) Tra il 1985 e il 1988 gli esportatori giapponesi hanno conservato quote di mercato predominanti pur diversificando le loro fonti di approvvigionamento. Il volume delle loro vendite è infatti aumentato in misura sufficiente per salvaguardare una quota di mercato comunitario di almeno il 70 %. Dato che tre esportatori rappresentavano più del 60 % di tale quota di mercato e che uno di essi aveva una quota pari a un terzo del totale, le società giapponesi potevano esercitare una sensibile influenza sulle tendenze del mercato comunitario nei settori in cui avevano una posizione predominante.

Benché tali esportatori abbiano ridotto le esportazioni dal Giappone, sostituendole con quelle di prodotti da essi fabbricati in paesi terzi e con un rilevante incremento della loro produzione nella Comunità, le importazioni oggetto di dumping dal Giappone sono rimaste la principale fonte di approvvigionamento del mercato comunitario e, data la loro quota di mercato predominante, hanno avuto un'incidenza negativa sull'industria comunitaria.

(82) Tra il 1985 e il 1988 le esportazioni dalla Corea e da Hong Kong hanno avuto una rapida espansione sul mercato comunitario grazie ad una strategia basata esclusivamente sui prezzi e nel periodo dell'inchiesta hanno raggiunto una quota di mercato pari a quasi il 14 %.

b) Effetti della discriminazione dei prezzi

(83) A causa degli elevati profitti realizzati sul mercato interno, che fruisce di un elevato grado di protezione, gli esportatori giapponesi hanno potuto finanziare ingenti spese di marketing e di promozione nella Comunità, per imporre la loro immagine di marca ai consumatori e incrementare il volume delle vendite. Gli esportatori giapponesi hanno conquistato in tal modo una posizione predominante su tutti i mercati della Comunità, ad eccezione di uno Stato membro. La posizione di predominio è stata inoltre potenziata dai vantaggi di costo derivanti dalle economie di scala ottenute in seguito all'incremento del volume delle vendite in dumping. A questo proposito occorre rilevare che nel periodo dell'inchiesta è stato accertato che una parte significativa dei prodotti importati dal Giappone in condizioni di dumping è stata venduta nella Comunità a prezzi inferiori ai costi di produzione.

c) Effetti dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(84) Nell'unico Stato membro (R. f. di Germania) in cui l'industria comunitaria ha mantenuto un'elevata quota di mercato gli esportatori giapponesi hanno praticato una significativa sottoquotazione dei prezzi, sino ad un margine massimo del 18,5 %.

Negli altri Stati membri (e principalmente nel Regno Unito, in Francia e in Italia), dove già avevano una quota di mercato predominante, gli esportatori giapponesi hanno rivenduto i prodotti importati in condizioni di dumping a prezzi tali da costringere l'industria comunitaria ad applicare prezzi sfavorevoli per salvaguardare la propria quota di mercato.

- (85) L'industria comunitaria ha dovuto inoltre affrontare la concorrenza dei numerosi esportatori di Hong Kong e della Corea che, attuando una strategia di riduzione dei prezzi tra il 1985 e il 1988, si sono rapidamente affermati sul mercato comunitario. Nel periodo dell'inchiesta tali esportatori hanno praticato considerevoli sottoquotazioni dei prezzi e pertanto l'industria comunitaria non ha potuto far fronte a questa forma di concorrenza sleale.

d) *Conclusioni*

- (86) La redditività dell'industria comunitaria si è deteriorata a causa della forzata riduzione dei prezzi e della contrazione del volume delle vendite, nonché in seguito alla minore capacità di attrazione del prodotto. I prodotti dell'industria comunitaria erano infatti sempre più percepiti come di qualità inferiore rispetto a quelli giapponesi, poiché, oltre a subire il calo dei prezzi, l'industria comunitaria non disponeva dei mezzi finanziari necessari per sostenere le proprie marche e per accedere ai canali di distribuzione più noti, né poteva investire capitali sufficienti nella promozione e nel design dei prodotti. Tale tendenza è stata accelerata dalla riduzione delle economie di scala dovuta alla contrazione delle vendite.

- (87) L'industria comunitaria, che già doveva affrontare crescenti difficoltà per difendere l'equilibrio tra i prezzi, le marche, i prodotti e il marketing nei confronti delle importazioni dal Giappone, non ha potuto far fronte ai prezzi eccessivamente bassi delle importazioni in dumping da Hong Kong e dalla Corea senza pregiudicare definitivamente l'equilibrio tra tali elementi.

L'industria comunitaria si è quindi trovata in una situazione critica e, fatta eccezione per la nicchia di mercato detenuta dalle cassette al cromo, i suoi prodotti sono stati sempre più percepiti come di qualità inferiore, senza alcuna effettiva possibilità di competere con le importazioni giapponesi a prezzi di dumping in termini di immagine, promozione e design, né di far fronte alla concorrenza dei prodotti importati da Hong Kong e dalla Corea basata essenzialmente sui prezzi.

3. Effetti di altri fattori

a) *Errori di gestione*

- (88) Gli esportatori giapponesi hanno affermato che la perdita della quota di mercato subita dall'industria

comunitaria era dovuta a cause diverse dal dumping.

- (89) Alcuni esportatori giapponesi hanno inoltre affermato che i produttori comunitari erano meno efficienti in termini di costi.

Occorre rilevare a questo proposito che, per gli esportatori giapponesi in questione, l'efficienza in termini di costi è dovuta ad economie di scala ottenute con sostanziali vendite a prezzi di dumping e talvolta a prezzi inferiori ai costi di produzione, come risulta dal punto 81.

- (90) È stato inoltre osservato che l'industria comunitaria non ha messo in atto un'adeguata strategia di marketing, poiché ha concentrato la produzione sulle cassette al cromo, mentre la domanda sul mercato comunitario era orientata essenzialmente verso le cassette al ferro.

- (91) Non stati tuttavia forniti elementi sufficienti per dimostrare che l'industria comunitaria abbia applicato una strategia di mercato sbagliata promuovendo la produzione e la vendita delle cassette al cromo. In realtà, di fronte al deterioramento della redditività e alla contrazione delle vendite provocati dalle pratiche di dumping, l'industria comunitaria ha reagito logicamente decidendo di intensificare la propria attività nel settore delle cassette al cromo, nel quale ha realizzato discreti profitti nel periodo dell'inchiesta.

b) *Incidenza delle altre importazioni e delle vendite di audiocassette prodotte nella Comunità*

- (92) Oltre agli effetti delle importazioni in dumping, la Commissione ha considerato l'incidenza di tutte le altre importazioni, nonché delle vendite delle cassette prodotte nella Comunità dalle consociate degli esportatori giapponesi.

- (93) A questo proposito la Commissione ammette che tali fattori abbiano avuto un'incidenza negativa sull'industria comunitaria, ma occorre rilevare che quest'ultima si trovava già in una situazione critica a causa delle pratiche commerciali sleali degli esportatori interessati e che pertanto era maggiormente vulnerabile nei confronti della concorrenza delle altre importazioni e delle cassette prodotte nella Comunità.

4. Conclusioni

- (94) In considerazione del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping e dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità, provocando la perdita della quota di mercato e il calo dei profitti dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping di audiocassette, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (95) L'obiettivo dei dazi antidumping è di eliminare le pratiche di dumping che provocano pregiudizio all'industria comunitaria e di ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità.
- (96) La Commissione, pur ammettendo che l'istituzione di dazi antidumping possa incidere sul livello dei prezzi applicati dagli esportatori interessati nella Comunità e che quindi possa influire sulla competitività relativa dei loro prodotti, non ritiene che l'istituzione di misure antidumping limiti la concorrenza nella Comunità. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi sleali ottenuti con le pratiche di dumping dovrebbe evitare il declino dell'industria comunitaria, contribuendo quindi a mantenere una vasta offerta di prodotti e a potenziare la concorrenza.
- (97) La Commissione ha inoltre preso in considerazione gli effetti dei dazi antidumping sulle audiocassette importate dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong rispetto agli interessi specifici dell'industria comunitaria e delle altre parti interessate, compresi i consumatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (98) Dato il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, principalmente in termini di redditività e quota di mercato, la Commissione ritiene che, se non venissero attuate misure contro le importazioni causa del pregiudizio, a breve termine la produzione integrata dell'industria comunitaria scomparirebbe. Occorre rilevare a questo proposito che l'Agfa ha recentemente annunciato di avere intenzione di ritirarsi da tale attività e di cedere il settore della produzione di audiocassette alla Basf.
- (99) Un'ulteriore contrazione dell'industria comunitaria metterebbe in pericolo migliaia di posti di lavoro nell'industria stessa, nonché tra i fornitori e nei settori collegati.
- (100) La scomparsa di tale settore produttivo avrebbe anche un'incidenza negativa sulla produzione comunitaria di materie prime e dei prodotti magnetici collegati.

Sul piano tecnologico, infatti, le audiocassette sono collegate a numerosi prodotti elettronici. Qualsiasi perdita di know-how nel settore delle audiocassette implicherebbe una perdita globale di vantaggi concorrenziali nell'intero settore industriale della registrazione e della riproduzione del suono. Un

eventuale ritardo tecnologico inciderebbe inoltre sullo sviluppo e sullo sfruttamento di nuove tecnologie, quali per esempio, le cassette per registratori digitali.

- (101) Il mercato comunitario delle audiocassette non ha ancora raggiunto il punto di saturazione e potrebbe espandersi ulteriormente. L'industria comunitaria potrebbe soddisfare un eventuale incremento della domanda derivante dal ripristino di normali condizioni concorrenziali, sfruttando i risultati ottenuti con il processo di razionalizzazione e di ristrutturazione della capacità produttiva avviato nel 1985. Tali prospettive sarebbero tuttavia vanificate se non fossero eliminate le pratiche di dumping.

3. Interesse di altre parti

- (102) Le associazioni di consumatori hanno sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping provocherebbe l'aumento dei prezzi, ridurrebbe la scelta dei consumatori e danneggerebbe le altre industrie comunitarie.
- (103) Occorre rilevare a questo proposito che i consumatori non possono esigere di continuare a beneficiare di pratiche commerciali sleali. I dazi antidumping hanno l'obiettivo di evitare la scomparsa dell'industria comunitaria e di salvaguardare la scelta dei consumatori. Gli interessi di questi ultimi saranno tutelati in quanto l'eliminazione della concorrenza sleale migliorerà a termine le condizioni concorrenziali e provocherebbe una diminuzione dei prezzi.

4. Conclusione

- (104) In conclusione, dopo aver valutato i diversi interessi delle parti, la Commissione ritiene che l'istituzione di dazi antidumping nella fattispecie contribuirà a ripristinare le condizioni di concorrenza leale eliminando il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno istituire misure antidumping in forma di dazio provvisorio.

J. DAZIO

- (105) Per calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il pregiudizio si manifesta principalmente in termini di diminuzione della redditività e di calo delle vendite dell'industria comunitaria. È pertanto necessario prendere misure che permettano all'industria comunitaria di realizzare un profitto equo e di contenere la diminuzione delle vendite.

- (106) Il margine di profitto dell'industria comunitaria è determinato da due fattori, ovvero il volume delle vendite e gli utili realizzati sul fatturato. Deve pertanto essere istituito un dazio provvisorio che permetta all'industria comunitaria di aumentare i prezzi e le vendite in misura sufficiente per coprire i costi di produzione ed ottenere un profitto equo.
- (107) La Commissione ha considerato che un adeguato utile sulle vendite nel settore industriale in questione e nel corso di normali operazioni commerciali corrisponde al 12 % [vedi regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio ⁽¹⁾]. Tuttavia, in considerazione del livello eccessivamente basso del volume delle vendite e dell'utilizzazione degli impianti (vedi punto 68), tale tasso di profitto, applicato all'attuale volume delle vendite, sarebbe insufficiente per eliminare il pregiudizio. La Commissione ha dovuto pertanto tenere conto del fatto che il profitto globale è eccessivamente basso a causa della diminuzione del fatturato dell'industria comunitaria e della depressione dei prezzi. Il mancato profitto è stato calcolato in base al profitto traguardo suddetto e a un adeguato fatturato dell'industria comunitaria (capacità massima). L'incremento del prezzo necessario per l'industria comunitaria, ottenuto applicando l'importo del mancato profitto al fatturato attuale, è del 17,36 %. Affinché l'industria comunitaria possa aumentare i propri prezzi di tale percentuale, è necessario che i prezzi degli esportatori aumentino in media in misura equivalente.
- (108) Per tener conto dei diversi contributi al pregiudizio attribuibili ai singoli esportatori, in funzione delle rispettive pratiche commerciali nella Comunità, il tasso medio di incremento dei prezzi è stato adeguato in base ai seguenti elementi:
- il livello relativo dei prezzi di ciascun esportatore nel mercato comunitario determinato in base ad un confronto, allo stadio cif frontiera comunitaria, tra i prezzi dei modelli importati in dumping e i prezzi delle audiocassette prodotte nella Comunità che erano direttamente concorrenziali;
 - il volume relativo delle importazioni in dumping dei prodotti esportati dalle singole società rispetto a tutti gli altri esportatori.
- (109) In base a tale calcolo, effettuato in conformità delle conclusioni provvisorie della Commissione, è stato determinato un margine di dumping per ciascun esportatore, che rappresenta il contributo dei singoli esportatori al pregiudizio globale e che permette all'industria comunitaria di aumentare i

prezzi per ripristinare una situazione economica sana.

- (110) Nei confronti delle società che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestate altrimenti oppure che hanno rifiutato l'accesso alle informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il controllo della documentazione contabile della società, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire il margine di dumping massimo determinato, corrispondente al 22,3 % per i prodotti originari del Giappone, al 19,4 % per i prodotti originari della Corea e al 2,4 % per i prodotti originari di Hong Kong. Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se i dazi relativi a tali esportatori fossero inferiori ai margini di dumping massimi accertati.
- (111) È opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga di istituire un dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di nastri audio in cassette di cui al codice NC ex 8523 11 00 (codice Taric 8523 11 00 * 00) originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, è la seguente:
 - a) 22,3 % per i nastri audio in cassette originari del Giappone (codice addizionale Taric 8487), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società qui di seguito elencate, alle quali si applicano le seguenti aliquote del dazio:
 - Sony: 18,6 % (codice addizionale Taric 8483)
 - Maxell: 18,5 % (codice addizionale Taric 8484)
 - Fuji: 15 % (codice addizionale Taric 8485)
 - Denon: 14,7 % (codice addizionale Taric 8486)
 - b) 19,4 % per i nastri audio in cassette originari della Repubblica di Corea (codice addizionale Taric 8488), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società di seguito menzionata, cui si applica la seguente aliquota del dazio:
 - Sunkyong Magnetic Ltd (SKM): 3,1 % (codice addizionale Taric 8489)
 - c) 2,4 % per i nastri audio in cassette originari di Hong Kong (codice addizionale Taric 8514).

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

3. Non sono soggette ai dazi di cui al paragrafo 2 le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati dalle seguenti società coreane:

Sahean Media Co., Seoul (codice addizionale Taric 8490)

Sungnam Ltd, Seoul (codice addizionale Taric 8490)

Nakayama Ltd, Seoul (codice addizionale Taric 8490)

Tomei Magnetics, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515)

Swire, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515)

Magnetic Enterprise, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515)

Forward Electronics, Hong Kong (codice addizionale Taric 8515).

4. Ai fini del presente regolamento si intende per nastri audio in cassette le audiocassette aventi una lunghezza di 100 mm, un'altezza di 64 mm e uno spessore di 12 mm, con una tolleranza di circa 1 mm.

5. Quando la società esportatrice non è la stessa che ha fabbricato il prodotto, si applica l'aliquota del dazio relativa a quest'ultima.

6. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

7. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 originari del Giappone, della Corea e di Hong Kong è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, salvo provvedimenti definitivi del Consiglio prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3263/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 28 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 28 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 28 000 t di

granturco detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 28 novembre 1990.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 febbraio 1991.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
(telex: 620331; tel.: 47 49 91).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
(²) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(³) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(⁴) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(⁵) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(⁶) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3987/89 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime del controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1920/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1988, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87⁽⁴⁾, dispone una revisione trimestrale del bilancio preventivo;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento del mercato portoghese si è rivelato più consistente del previsto per il 1990; che è pertanto opportuno modificare

il regolamento (CEE) n. 3987/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1622/90⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il quantitativo « 45 000 t » è sostituito da « 50 000 t ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 37.⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3265/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3027/90⁽⁴⁾, sono stati avviati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, acquisti mediante gara in taluni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che è stato raggiunto il massimale previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tuttavia, da un lato, sussistono le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2 e, dall'altro, si constata sul mercato delle carni condizioni eccezionali che giustificano il ripristino degli acquisti mediante gare a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino dello stesso regolamento;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione è a conoscenza, a modificare

l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché i gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti di intervento, conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti del settore delle carni bovine che rientrano nei gruppi di qualità indicati nel medesimo allegato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 859/89. »

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1627/89 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 9.

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1, bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Danmark		x	x			
France						x
Italia		x	x			

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 2 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 2

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (2)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 2

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

In artikel 1, lid 2, bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 2 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros Medlemsstat eller region Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους Member States or regions of a Member State États membres ou régions d'États membres Stati membri o regioni di Stati membri Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoría A			Categoría C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique/België	x	x	x			
Danmark					x	x
Deutschland	x	x			x	x
France	x	x	x			
Ireland				x	x	x
Luxembourg		x	x			
Nederland		x				
North Ireland				x	x	x
Great Britain				x	x	x

REGOLAMENTO (CEE) N. 3266/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 22 ottobre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 22 ottobre 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 22 ottobre 1990, l'importo del premio è fissato a 81,347 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 22 ottobre 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 1990.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

(3) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

(4) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	38,233	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	81,347	0
0204 21 00	81,347	0
0204 50 11		0
0204 22 10	56,943	
0204 22 30	89,482	
0204 22 50	105,751	
0204 22 90	105,751	
0204 23 00	148,052	
0204 30 00	61,010	
0204 41 00	61,010	
0204 42 10	42,707	
0204 42 30	67,111	
0204 42 50	79,313	
0204 42 90	79,313	
0204 43 00	111,038	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	105,751	
0210 90 19	148,052	
1602 90 71 :		
— non disossate	105,751	
— disossate	148,052	

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3267/90 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3222/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,94 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,94 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,94 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,94 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,26
1701 99 10	44,26
1701 99 90	44,26 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1990

concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti

(90/547/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che a più riprese, in particolare a Rodi, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di realizzare un mercato interno unico nel settore dell'energia, e che la realizzazione del mercato interno, particolarmente nel settore dell'energia elettrica, faciliterà il successivo sviluppo degli obiettivi energetici della Comunità;

considerando che la realizzazione del mercato interno unico implica una maggiore integrazione del mercato europeo dell'energia; che l'energia elettrica costituisce una componente essenziale del bilancio energetico della Comunità;

considerando che nella realizzazione del mercato unico dell'energia, in particolare nel settore dell'energia elettrica, si deve tener conto dell'obiettivo della coesione economica e sociale, cioè in modo concreto si deve garantire l'approvvigionamento ottimale in energia elettrica di tutti i cittadini di tutte le regioni della Comunità per miglio-

rare ed armonizzare le condizioni di vita e le basi di sviluppo, in particolare nelle regioni più sfavorite;

considerando che la politica energetica, ancor più delle altre misure che contribuiscono al completamento del mercato interno, non deve essere realizzata nella sola prospettiva di una diminuzione dei costi e dell'esercizio della concorrenza, ma deve anche tener conto della necessità di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e la compatibilità dei metodi di produzione dell'energia con l'ambiente;

considerando che per realizzare questo obiettivo occorre tener conto delle caratteristiche particolari del settore dell'energia elettrica;

considerando che tra le grandi reti ad alta tensione dei paesi europei si effettuano scambi di energia elettrica la cui entità aumenta di anno in anno; che l'utilizzazione delle interconnessioni permette al contempo il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica della Comunità europea e la diminuzione del relativo costo;

considerando che gli scambi di energia elettrica tra grandi reti in base a contratti di durata minima di un anno sono così importanti che la Commissione dovrebbe conoscere sistematicamente le domande di transazioni ed il loro esito;

considerando che è possibile ed auspicabile realizzare l'incremento degli scambi di elettricità tra le grandi reti senza trascurare le esigenze della sicurezza e della qualità dell'approvvigionamento di energia elettrica; che gli studi sinora compiuti indicano che un tale incremento è tale da minimizzare i costi di investimento e di combustibile inerenti alla produzione e al trasporto di energia elettrica nella prospettiva di un uso ottimale dei mezzi di produzione e delle infrastrutture;

⁽¹⁾ GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 91 e decisione del 10 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 23.

considerando che tuttora sussistono ostacoli per gli scambi in questione; che il rispetto dell'obbligo relativo al transito dell'energia elettrica sulle grandi reti e l'introduzione di un dispositivo di controllo sull'osservanza di tale obbligo, adeguato alle peculiarità del settore, possono ridurre tali ostacoli, nei casi in cui essi non risultino dallo stato delle tecniche e delle reti;

considerando che l'obbligo e il controllo di cui sopra riguardano i transiti di energia elettrica relativi agli scambi di interesse comunitario, vale a dire i transiti sulle grandi reti ad alta tensione;

considerando che le condizioni dei contratti relativi ai transiti dell'elettricità tra grandi reti devono essere negoziate tra gli organi responsabili e che le condizioni del transito devono essere eque e non devono essere, direttamente o indirettamente, contrarie alle regole di concorrenza comunitarie;

considerando che, per facilitare la conclusione di contratti di transito, la Commissione prevede di istituire una procedura di conciliazione a cui sia obbligatorio ricorrere se una parte lo richiede, ma il cui risultato non abbia effetto giuridico vincolante;

considerando che è necessario ravvicinare le disposizioni che sono state prese dagli Stati membri e che influiscono sul transito dell'energia elettrica;

considerando che l'attuazione del mercato interno dell'energia elettrica determinerà un processo dinamico di integrazione migliore delle reti elettriche nazionali e che occorrerà dunque, in tale contesto, realizzare programmi ed azioni specifiche in materia di infrastrutture per accelerare la realizzazione di un collegamento efficace e socialmente vantaggioso delle regioni periferiche ed insulari della Comunità con l'insieme della rete interconnessa;

considerando che l'interconnessione delle grandi reti europee e il coordinamento degli scambi riguardano un ambito geografico che non coincide con le frontiere della Comunità; che è evidente la necessità di favorire la cooperazione in questo settore con i paesi terzi che fanno parte della rete europea interconnessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per facilitare sul loro territorio il transito di energia elettrica tra le grandi reti di trasporto ad alta tensione nei modi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 2

1. Costituisce un transito di energia elettrica tra grandi reti, ai fini della presente direttiva e fatti salvi gli accordi

particolari conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, qualsiasi operazione di trasporto di elettricità che risponda alle condizioni seguenti:

- a) il trasporto è effettuato dall'ente o dagli enti che sono responsabili in ogni Stato membro di una grande rete elettrica ad alta tensione, con esclusione delle reti di distribuzione, situata nel territorio di uno Stato membro e che partecipano al buon funzionamento delle interconnessioni europee ad alta tensione;
- b) la rete di origine o di destinazione finale è situata nel territorio della Comunità;
- c) il trasporto implica il superamento di almeno una frontiera intracomunitaria.

2. La presente direttiva disciplina le grandi reti di trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione esistenti negli Stati membri e gli enti che ne sono responsabili ed il cui elenco figura nell'allegato. La Commissione aggiornerà tale elenco dopo consultazione con lo Stato membro interessato ogniqualvolta ciò sia necessario e nel contesto degli obiettivi della presente direttiva, in particolare tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

1. I contratti riguardanti le condizioni di transito di energia elettrica tra grandi reti sono negoziati tra gli enti responsabili delle reti interessate e della qualità dell'erogazione, eventualmente con gli enti responsabili negli Stati membri per le importazioni ed esportazioni di elettricità.

2. Le condizioni di transito devono, a norma delle disposizioni del trattato, essere eque e non discriminatorie per tutte le parti interessate, non devono contenere disposizioni abusive o restrizioni ingiustificate e non devono mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e la qualità del servizio, tenendo soprattutto pienamente conto dell'utilizzazione delle capacità di riserva di produzione e del più efficace sfruttamento dei sistemi esistenti.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, senza indugio, gli enti che dipendono dalla loro competenza territoriale e che sono enumerati nell'allegato:

- comunichino alla Commissione e alle autorità nazionali interessate ogni domanda di transito corrispondente a contratti di vendita di elettricità aventi durata minima di un anno;
- avviino negoziati sulle condizioni del transito di energia elettrica richiesto;
- informino la Commissione e le autorità nazionali interessate in merito alla conclusione di un contratto di transito;
- informino la Commissione e le autorità nazionali competenti dei motivi per cui i negoziati non hanno permesso la conclusione di un contratto al termine di un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla comunicazione della richiesta.

4. Ciascun ente interessato può chiedere che le condizioni di transito siano sottoposte a conciliazione da parte di un organismo istituito e presieduto dalla Commissione, nell'ambito del quale siano rappresentati gli enti responsabili delle grandi reti della Comunità.

Articolo 4

Se i motivi del mancato accordo su una richiesta di transito risultano ingiustificati o insufficienti, la Commissione, su denuncia del richiedente o di sua propria iniziativa, mette in atto i provvedimenti previsti dal diritto comunitario.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BATTAGLIA

ALLEGATO

Elenco degli enti e delle grandi reti della Comunità disciplinati dalla presente direttiva

Stato	Organismo	Rete
Germania	Badenwerk AG	} Rete d'interconnessione
	Bayernwerk AG	
	Berliner Kraft und Licht AG (Bewag)	
	Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS)	
	Hamburgische Elektrizitätswerke (HEW)	
	RWE Energie AG	
	Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW)	
Belgio	CPTÉ — Société pour la coordination de la production et du transport de l'électricité	Coordinamento della rete di alimentazione generale
Danimarca	ELSAM	Rete di alimentazione generale (Jutland)
	ELKRAFT	Rete di alimentazione generale (Seeland)
Spagna	Red Eléctrica de España (Redesa)	Rete di alimentazione generale
Francia	Électricité de France	Rete di alimentazione generale
Grecia	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)	Rete di alimentazione generale
Irlanda	Electricity Supply Board	Rete di alimentazione generale
Italia	ENEL	Rete di alimentazione generale
Lussemburgo	CEGEDEL	Rete di alimentazione generale
Paesi Bassi	SEP	Rete di alimentazione generale
Portogallo	EDP	Rete di alimentazione generale
Regno Unito	National Grid Company	} Rete di trasmissione ad alta tensione
	Scottish Power	
	Scottish Hydro-Electric	
	Northern Ireland Electricity	

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

recante modifica della decisione 85/634/CEE della Commissione che autorizza taluni Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di quercia originario del Canada o degli Stati Uniti d'America

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(90/548/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/506/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino,

vista la richiesta presentata dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dal Granducato del Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno di Spagna,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di quercia originario dell'America settentrionale non può, in linea di massima, essere introdotto nella Comunità munito della corteccia a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum*, che provoca l'avvizzimento della quercia;

considerando tuttavia che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3 della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe a tale norma, sempreché sia appurato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che la decisione 85/634/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/256/CEE⁽⁴⁾, autorizza deroghe fino al 31 ottobre 1990 a favore del legname di quercia originario del Canada e degli Stati Uniti d'America; che è prevista la sua revisione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che non esistono dati nuovi che inducano ad effettuare tale revisione;

considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, vanno mantenute le condizioni per le deroghe fissate nella decisione citata;

considerando che è pertanto opportuno prorogare il periodo di deroga a favore del legname di quercia originario del Canada e degli Stati Uniti d'America;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 85/634/CEE, la data « 31 ottobre 1990 » è sostituita dalla data « 1° luglio 1992 ».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Spagna sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 67.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1985, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 45.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1990

relativa al regolamento (CEE) n. 685/69 e alla fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di burro e di crema di latte

(90/549/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3131/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, primo comma,considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 685/69, qualora gli organismi d'intervento procedano ad una modifica del prezzo di acquisto del burro espresso in moneta nazionale, l'aiuto all'ammasso privato è ridotto o maggiorato in conformità; che tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3117/90⁽⁴⁾, laddove la situazione del mercato lo giustifichi, che l'aiuto non sia modificato; che data l'attuale situazione del mercato del burro e della crema di latte, caratterizzata dalla presenza di eccedenze, è necessario che la svalutazione dei tassi verdi non espliciti alcun effetto sull'importo dell'aiuto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del prezzo d'acquisto del burro espresso in moneta nazionale derivante dalla variazione del tasso verde applicabile a partire dall'11 ottobre 1990 non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto all'ammasso privato nel quadro dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 685/69.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1990

che fissa il livello delle forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(90/550/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare il protocollo n. 20,

su parere conforme del Consiglio,

considerando che, in base al protocollo n. 20 sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica portoghese e alla dichiarazione comune su detta industria, le forniture sul mercato comunitario di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese devono essere soggette nel 1990 a restrizioni quantitative;

considerando che spetta pertanto alla Commissione, in applicazione del paragrafo 5, lettera a), secondo comma del protocollo n. 20, fissare il livello di queste forniture previo parere conforme del Consiglio;

considerando che, ai termini del paragrafo 3, lettera a), quarto comma di detta dichiarazione comune, il livello delle forniture deve essere compatibile con gli obiettivi della ristrutturazione portoghese e le previsioni sull'evoluzione del mercato comunitario;

considerando che complessivamente le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1989 sono state di 110 000 t;

considerando che, ai termini del paragrafo 5, lettera a), terzo comma del protocollo n. 20, queste forniture devono

essere liberalizzate alla fine del regime transitorio e che, per ottenere una transizione armoniosa, il livello di tali forniture può essere aumentato prima della fine di questo regime;

considerando che sulla base dei risultati di uno studio sulla vitalità economica delle imprese, le autorità portoghesi si sono impegnate a mettere in opera delle misure complementari al piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le forniture di prodotti siderurgici CECA di origine portoghese sul resto del mercato comunitario, Spagna esclusa, durante l'anno 1990 non possono superare 150 000 t.

Articolo 2

La repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1990

che autorizza il Regno di Spagna ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(90/551/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno di Spagna,

considerando che in Spagna la produzione di sementi di frumento duro corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE, nel 1990, è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno di Spagna, fino al 31 marzo 1991, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro, soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Spagna con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Spagna;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato fino al 31 marzo 1991 ad ammettere la commercializzazione, sul suo territorio, di

2 300 t al massimo di sementi di frumento duro (*Triticum durum Desf.*), appartenenti a varietà precocissime a stelo corto, delle categorie « sementi certificate della prima generazione » o « sementi certificate della seconda generazione », non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la facoltà germinativa sia pari almeno all'80 % delle sementi pure;
- b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:
 - « facoltà germinativa minima 80 % »,
 - « destinate esclusivamente alla Spagna ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un massimo di 2 300 t di sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Spagna. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1991, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1990
che determina i limiti del territorio infetto da peste equina
(90/552/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 90/426/CEE, occorre delimitare il territorio infetto da peste equina; che tale territorio infetto deve essere composto almeno da una zona di protezione e da una zona di sorveglianza nella quale nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 lettera a) della direttiva 90/426/CEE, una parte del territorio è considerata come infetta da peste equina se, in particolare, la vaccinazione contro questa malattia è stata praticata nel corso degli ultimi dodici mesi;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 90/426/CEE, le zone di protezione e di sorveglianza devono essere chiaramente delimitate, tenendo conto di fattori di tipo geografico, ecologico ed epizootico connessi alla peste equina;

considerando che le autorità spagnole e portoghesi si sono impegnate ad adottare provvedimenti nazionali in partico-

lare in relazione all'identificazione degli equini, atti a garantire l'attuazione efficace della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I limiti del territorio infetto da peste equina sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione segue l'andamento della situazione in particolare in relazione all'identificazione degli equidi e al periodo trascorso dopo la fine delle operazioni di vaccinazione. La presente decisione sarà eventualmente modificata per tener conto di tale andamento.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

ALLEGATO

Il territorio infetto da peste equina comprende :

- Tutto il territorio continentale portoghese e, in Spagna, il territorio delle province di Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, Granada, Almería, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real e Albacete (zona di protezione).
- In Spagna, il territorio delle province di Murcia e di Alicante e il territorio situato a sud-ovest di una linea formata da :
 - la strada N 541 tra Pontevedra e Orense,
 - la strada N 6 tra Orense e il confine della provincia di León,
 - il confine tra le province di Orense e León,
 - il confine tra le province di Zamora e León fino alla strada N 6 (Astorga-Benavente),
 - la strada N 6 (Astorga-Benavente), fino a sud di Benavente,
 - la strada N 630 tra Benavente e Zamora,
 - la strada C 528 tra Zamora e La Fuente de San Esteban,
 - la strada C 525 tra la Fuente de San Esteban e San Esteban de la Sierra,
 - la strada C 525 tra San Esteban de la Sierra e Guijuelo,
 - le strade SA 102, SA 101, AV 101 e AV 102 tra Guijuelo e Piedrahita,
 - le strade AV 932 e C 500 tra Piedrahita e San Martín de Pimpollar,
 - le strade C 502 e NVE 90 tra San Martín de Pimpollar e Talavera de la Reina,
 - il fiume Tago di Talavera de la Reina fino a Toledo,
 - la strada C 400 tra Toledo e Mora,
 - le strade C 402 e C 302 tra Mora e Corral de Almaguer,
 - le strade C 302 e CU 303 tra Corral de Almaguer e Villamayor de Santiago,
 - le strade CU 331, Cu 322 e N 420 tra Villamayor de Santiago e Villaescusa de Haro,
 - la strada N 420 tra Villaescusa de Haro e La Almarcha,
 - la strada N 3 tra la Almarcha e Utiel,
 - la strada N 3 tra Utiel e Bunyol,
 - la strada C 3322 tra Bunyol e Alzira,
 - le strade C 3320 e N 340 tra Alzira, Oliva e il confine con la provincia di Alicante, (zona di sorveglianza).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1990****che definisce il marchio per l'identificazione degli equidi vaccinati contro la peste equina****(90/553/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d),

considerando che gli equidi vaccinati contro la peste equina che si trovano in una zona di protezione quale definita dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), primo trattino della direttiva 90/426/CEE devono recare un marchio chiaro ed indelebile che ne consenta l'identificazione;

considerando che, di norma, il metodo di marcatura più adeguato per gli equidi è quello che prevede l'impiego di un ferro arroventato o del freddo; che tuttavia per i cavalli registrati e identificati mediante un documento di identificazione (passaporto) di cui alla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ⁽²⁾, un tatuaggio sul labbro può essere considerato sufficiente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il marchio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 90/426/CEE deve essere apposto sulla pelle mediante un ferro arroventato o mediante il freddo e deve essere costituito da una lettera o da una cifra, come indicato nell'allegato, le cui dimensioni esterne siano di almeno 50 mm di altezza e di 50 mm di larghezza.

Tuttavia, i cavalli registrati ed identificati con il documento di identificazione (passaporto) previsto dalla direttiva 90/427/CEE possono essere marcati mediante tatuaggio sul labbro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

ALLEGATO

- U: Trás-os-Montes (Portogallo)
 - S: Entre-Douro-e-Minho (Portogallo)
 - L: Beira Litoral (Portogallo)
 - I: Beira Interior (Portogallo)
 - O: Ribatejo e Oeste (Portogallo)
 - V: Alentejo (Portogallo)
 - F: Algarve (Portogallo)
 - X (sulla spalla sinistra): Andalusia (Spagna)
 - C (sulla spalla sinistra): Cáceres (Spagna)
 - B (sulla spalla sinistra): Badajoz (Spagna)
 - R (sulla spalla sinistra): Ciudad Real (Spagna)
 - A (sulla spalla sinistra): Albacete (Spagna)
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3156/90 del Consiglio, del 29 ottobre 1990, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto riguarda la liberalizzazione di determinati prodotti sottoposti a restrizioni quantitative nazionali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 304 del 1° novembre 1990)

Pagina 8, allegato B :

nelle due colonne di destra il testo relativo all'Italia è il seguente :

• ex 2007-08	ex 2009 20 19
	ex 2009 30 19
ex 2007-13	ex 2009 20 11
	ex 2009 30 11
ex 2007-46	ex 2009 30 31
ex 2007-50	ex 2009 30 39
2007-66, 67	2009 90 41
	2009 90 49
2007-76 a 83	2009 30 51
	2009 30 55
	2009 30 59
	2009 30 91
	2009 30 95
	2009 30 99
ex 2007-94 a 96	ex 2009 90 71
	ex 2009 90 73
	ex 2009 90 79
2934-10	ex 2931 00 10
	ex 2931 00 20
	ex 2931 00 30
	ex 2931 00 90
3814-10	3811 11 10
5004-10, 90	5004 00 10
	5004 00 90
5005-10, 90, 99	5005 00 10
	5005 00 90
8521-54	8541 40 10